

Il Pareggio di Bilancio come legge di rango costituzionale: una possibilità o un danno per i conti dello Stato?

Il 15 gennaio 2013 è stata pubblicata sulla GU n.12 il testo integrale della legge n.243 del 24/12/2013, contenente le disposizioni finali per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Con l'introduzione di questo principio nel rango di legge costituzionale, lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra quello che incassa e quello che spende, potendo ricorrere all'indebitamento solamente in casi eccezionali, non prima però di aver ottenuto l'autorizzazione (a maggioranza assoluta) da Camera e Senato. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

La legge apporta modifiche riguardanti anche la pubblica amministrazione che, coerentemente con l'ordinamento comunitario, deve assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico; l'autonomia di entrata di spesa deve anch'essa rispettare l'equilibrio dei bilanci ed i vincoli economico-finanziari prescritti dall'Unione europea (Fiscal Compact europeo). E' inoltre previsto un organismo indipendente di controllo che avrà il compito di verificare la regolarità dei bilanci dello Stato e delle Regioni. Con la modifica degli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione gli Enti Locali vengono dotati di autonomia di

spesa e di poter imporre nuovi tributi, sempre nel rispetto del vincolo di pareggio di bilancio, con il divieto di ricorrere al debito per finanziare la gestione ordinaria. Gli Enti Locali devono poi partecipare allo sforzo di abbattimento dello stock del debito pubblico, contribuendo al "Fondo di ammortamento dei titoli del debito pubblico" come previsto dall'art. 13. Un ampio dibattito è nato dall'introduzione del pareggio di bilancio all'interno della Costituzione. Non solo personalità politiche sono intervenute in merito, ma anche diversi economisti hanno espresso la loro opinione sull'opportunità di rendere così vincolata la modifica del pareggio di bilancio.


I premi Nobel Kenneth Arrow, Peter Diamond, William Sharpe, Eric Maskin e Robert Solow hanno dichiarato come inserire il pareggio di bilancio nella Carta costituzionale sarebbe una decisione imprudente, poiché aggiungere delle restrizioni come ad esempio un tetto alla spesa pubblica potrebbe peggiorare la situazione, soprattutto in fase recessiva. In momenti critici, infatti, diminuisce il gettito fiscale e aumentano alcune spese, come ad esempio i sussidi di disoccupazione nonché una limitazione del reddito dei cittadini e di conseguenza il loro potere d'acquisto. Per questo sarebbe molto pericoloso cercare di pareggiare il bilancio troppo velocemente, poiché gli incrementi della pressione fiscale necessari, danneggerebbero una ripresa già debole di per sé. Inserire un tetto

alla spesa non agevolerebbe neppure la ripresa, già debole di suo, frenando gli investimenti ad alta remunerazione (rendendoli di fatto incostituzionali se non bilanciati da riduzioni della spesa congrue).

Uno degli aspetti correlati più interessante da analizzare riguarda la sostenibilità del debito pubblico nei confronti delle future generazioni, in particolare nel contesto degli enti locali. Alcuni Comuni pagano ancora oggi l'ammortamento di beni acquistati 40-60 anni fa, di cui una buona parte di quelle proprietà ad oggi risultano non più disponibili o addirittura non più esistenti. Si tratta di casi paradossali che evidenziano come la gestione poco attenta delle finanze pubbliche abbia prodotto errori macroscopici di una tale entità che a pagare direttamente (con tasse ed imposte) ed indirettamente (con minori risorse destinate ai servizi per la collettività) siano le generazioni che spesso all'epoca della sottoscrizione del debito non erano neppure nate.

Le disposizioni previste dalla legge entreranno in vigore dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Capo IV (Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali e sostenibilità dei medesimi Enti alla sostenibilità del debito pubblico) e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

FONDAZIONE LOGOS PA



Il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 147 bis del DL 174/2012

Una tipologia di controllo interno espressione della “sana gestione” dell’Ente affidato alla responsabilità dei Segretari Comunali Provinciali.

Un esempio significativo di controllo esercitato dalla Provincia di Cremona.

All'interno del sistema dei controlli interni previsto dal D.L. n. 174/2012 trova collocazione quello di “regolarità amministrativa e contabile” sugli atti amministrativi (determinazione dirigenziali, contratti ed altri atti amministrativi) prevalentemente utilizzati dall'Ente come strumento dell'azione amministrativa di competenza degli organismi cui spetta la responsabilità gestionale per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente (dirigenti, responsabili di servizio, posizioni organizzative secondo l'organizzazione e la complessità dell'Ente).

Questa tipologia di controllo, soprattutto per i suoi riflessi di natura finanziaria e contabile, si può ritenere l'espressione in sede locale della verifica del “buon andamento ed imparzialità” dell'amministrazione; principio costituzionalmente riconosciuto e garantito attraverso la funzione di controllo della Corte dei Conti sotto la forma del concetto di “sana gestione”. Si tratta, perciò, di strutturare in tal senso un primo vaglio di regolarità in sede di riscontro dell'attività dell'Ente che, peraltro, va visto integrato con le altre due tipologie di controllo previste contestualmente del Legislatore – quello strategico e quello di gestione. Queste ultime, infatti, sono forme di controllo funzionali agli obiettivi dell'Ente ed alla loro modalità di realizzazione attraverso l'attività gestionale dei responsabili che può diventare misurabile anche attraverso lo strumento del controllo di “regolarità amministrativa e contabile” svolto in fase successiva sotto la responsabilità del Segretario comunale e provinciale.

In proposito occorrerà ovviamente predisporre una opportuna griglia di indicatori, la parametrizzazione degli stessi nonché sarà necessario adottare una puntuale regolamentazione dell'attività di controllo. Ciò, del resto, è proprio quello che si prefigge il legislatore laddove prevede (art.147 – bis) che “le risultanze del controllo” debbano “essere trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti”, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Da parte dell'Ente sarà necessario disciplinare in concreto la tipologia degli atti da sottoporre a controllo (il “cosa”) con la evidenziazione, in stretta correlazione con tale individuazione, degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso il control-



Città di Cremona - Particolare del Duomo medievale

lo e cioè la sua utilità specifica per garantire, in concreto, “la legittimità, la regolarità e la correttezza della correttezza dell'azione amministrativa”. Il legislatore si è infatti limitato ad elenco delle categorie di atti da sottoporre al controllo che, in sostanza, si riducono a tre: le “determinazioni” (dette anche “determine”; sono tali sia quelle che impegnano spese, come quelle che il legislatore definisce “atti di accertamento di entrata e di liquidazione della spesa”) con le quali i dirigenti e/o i responsabili dei servizi attuano la gestione finanziaria in base a quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG); “ gli altri atti amministrativi” in cui sono da includere tutti gli atti-provvedimento e normativi, regolamentari, di programmazione, di pianificazione degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) e dell'organo monocratico (Sindaco-Presidente: ordinanze, decreti); i “contratti” e con ciò tutti aventi natura obbligazionaria per l'ente, stipulati dai dirigenti e rogati sia a ministero del Segretario che del notaio, in ogni fattispecie ammessa nell'interesse dell'ente.

Trattandosi di atti da sottoporre a controllo le “determinazioni” e “gli altri atti amministrativi” dovranno essere, oltre che correttamente formati (perfetti), anche efficaci e quindi esecutivi nelle forme di legge. Per quanto concerne i contratti occorre evidentemente che siano repertoriati,

registrati e idonei a dispiegare ogni effetto previsto dal rapporto sinallagmatico. Individuate le categorie di atti occorrerà anche adottare dei criteri tali da determinare l'utilità del controllo sia ai “fini dei riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente” (ambito nel quale è obbligatorio il parere del Responsabile del servizio finanziario così come la conseguente motivazione da parte dell'organo preposto in caso di non conformità al parere stesso) che ai fini del riscontro della “legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”. E' perciò evidente che ai fini dell'efficacia dell'azione di controllo dovranno essere escluse le “determine” non comportanti impegni di spese, così come atti normativi e generali senza riflessi attuali e futuri di natura economico-finanziaria. Riguardo al controllo sui contratti, occorrerà individuare un criterio che non privilegi esami formali del rapporto contrattuale già costituito, se non in ragione dell'eventuale attivazione del recesso per giusta causa ai sensi dell'art.1, c.13 del DL. n.95/2012, ma possa consentire una vera “manutenzione” dello stato di esecuzione del contratto stesso.

Il legislatore affronta direttamente anche l'aspetto del “come” effettuare il controllo di

regolarità disponendo normativamente che esso debba avvenire in base ad "una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

A questo proposito si deve citare l'esperienza compiuta dalla Provincia di Cremona nell'attività di controllo di legittimità delle determinazioni dirigenziali (anche se occorre precisare che tale esperienza non è la sola essendo stata attivata sebbene in forme diverse anche dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Montecatini Terme).

La Provincia di Cremona ha dato risposta all'esigenza di dotare l'Ente di forme di revisione interna più ampia, che non si limitino all'espressione di un mero parere di regolarità ma che, rispondendo alle esigenze di garantire una governance della legalità, costituiscano un parametro di riferimento per la formazione degli atti.

In particolare, la citata funzione di governance è stata indirizzata nei confronti dell'attività gestionale dei dirigenti che, come noto, attraverso la previsione legislativa (art. 107 TUEL) e statutaria gode di particolare autonomia che si estrinseca in modo tipico mediante l'adozione di determinazioni. Tali provvedimenti, per i quali il *nomen juris* e la tipizzazione sono ricavabili dall'art. 27 del d.lgs. n. 77/1995, consentono alle figure apicali di Comuni e Province di esplicare in modo significativo la loro azione con riguardo ad un quadro di riferimento complesso, in cui:

a) l'assetto delle competenze è dato da una stratificazione normativa articolata (legge, statuto, regolamenti);

b) gli obiettivi da realizzare ed il budget da utilizzare (qualificabili sostanzialmente come "vincoli" operativo-gestionali) sono delineati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Le determinazioni possono, quindi, essere configurate secondo un criterio di classificazione bivalente, ossia come atti amministrativi (composti di elementi istruttori e riflettenti un *cursus* proceduralizzato) ed atti di gestione (riferiti a profili operativi dell'attività e costituenti esercizio di responsabilità) con i quali i dirigenti ed i responsabili di servizio contestualmente sviluppano procedimenti ed attuano obiettivi.

La Provincia di Cremona (che già in un primo tempo si era dotata di apposita regolamentazione per l'attivazione del controllo degli atti gestionali che tuttavia aveva perso efficacia perché eccessivamente generalizzata) ha ulteriormente rafforzato l'attività di controllo introducendo il metodo del campionamento con l'ausilio di una formula matematica per l'estrazione delle determinazioni. La formula era costituita da un'equazione con alcuni fattori da ponderare che veniva attivata con un elementare programma informatico. Essa comprendeva: il numero delle determinazioni da inserire (risultato della formula); all'interno

della formula veniva collocato il numero delle determinazioni prodotte dai singoli centri di responsabilità (settori) in un tempo predefinito, il livello di "confidenza" (la probabilità che il campione presenti solo atti corretti), il numero di "determinazioni" indicativo di irregolarità non occasionali. La formula ha necessitato di un congruo tempo per il suo affinamento per consentire l'adattamento del livello di confidenza e della percentuale di elementi negativi. Sotto l'aspetto

duato:

- controllo non prettamente formale delle "determinazioni" dirigenziali del rispetto delle norme della legislazione nazionale e regionale nonché statutaria e regolamentare;
- controllo non sanzionatorio, come si addice ad un sistema di riscontro successivo sugli atti;

LA FORMULA

$$n = [1 - (1 - a)^{1/D}] \left[N - \frac{D - 1}{2} \right]$$

dove:

n = numero di determinazioni da inserire nei singoli campioni

N = numero di determinazioni prodotte dai singoli centri di responsabilità nell'anno precedente

a = livello di confidenza (ossia la probabilità che il campione presenti esclusivamente atti corretti)

D = numero di determinazioni dei singoli centri di responsabilità, indicativo di irregolarità non occasionali.

metodologico e organizzativo l'attività era affidata, come detto, ad una "Commissione tecnica" che riuniva soggetti con apposite competenze (legale, gestionale e tecnico-amministrativo) con il coordinamento del Segretario Generale, prevista dal Regolamento approvato dal Consiglio provinciale come integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi già esistente, nominata dal Presidente della Giunta comunale con proprio decreto.

A tale Commissione era affidato il compito di esaminare, sulla base del campionamento di cui alla formula descritta, con cadenza mensile le determinazioni estratte e riformulare immediatamente, mediante appositi reports (su foglio excel) ai dirigenti e/o responsabili di servizi di riferimento, le eventuali osservazioni in relazione ad aspetti di legittimità e di contabilità rilevati. Semestralmente veniva redatta, a cura del Segretario Generale, una relazione che veniva trasmessa ai soggetti individuati nel Regolamento: Dirigenti, Direttori generali, Nucleo di valutazione, Collegio dei revisori, Presidente della Giunta provinciale. In fine, al termine di ogni anno di attività veniva predisposta una relazione conclusiva, sempre tramite il Segretario Generale ed a firma dei componenti la Commissione tecnica, indirizzata agli stessi soggetti già citati. Essa aveva lo scopo di tracciare il bilancio dell'attività annuale e di evidenziare le eventuali tendenze positive o negative in relazione al recepimento delle osservazioni della Commissione da parte dei dirigenti responsabili. Alla base delle relazioni c'era il richiamo agli indirizzi che la regolamentazione dell'attività di controllo aveva indivi-

• controllo finalizzato al miglioramento qualitativo degli atti gestionali dirigenziali in funzione della "buona amministrazione" verso il cittadino e come ottimale attivazione degli indirizzi e degli obiettivi politico-amministrativi prefissati dagli organi di governo dell'ente provinciale attraverso lo stanziamento programmatico di 2° livello (PEG);

• controllo esteso agli aspetti contabili, essendo questi ultimi parte integrante rispetto agli obiettivi di coerenza e di contenimento della spesa pubblica locale in relazione al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di spesa pubblica complessiva.

Strutturato il servizio, si è quindi attivato il monitoraggio a campione sulle determinazioni dirigenziali, finalizzato alla verifica della regolarità procedimentale ed amministrativa nonché al reperimento degli indicatori di funzionalità.

Lo svolgimento della funzione descritta, si articola in varie fasi, nel corso delle quali il Segretario Generale assume il ruolo di supervisore dell'intera attività di monitoraggio, consistente propriamente in verifiche di regolarità amministrativa.

Il Segretario Generale ha ricevuto mandato dall'Amministrazione di sovrintendere alla funzione descritta, in quanto il ruolo istituzionale ricoperto ben si adatta allo svolgimento delle funzioni di internal auditing. Tale funzione, infatti, si esplica in una verifica indipendente, operante al servizio di una organizzazione, istituita

con finalità di esaminare e valutarne le attività, verificandone gli aspetti procedurali amministrativi e la loro regolarità rispetto a standards predefiniti. Suo obiettivo è prestare assistenza a tutti i componenti dell'amministrazione, per consentire loro di adempiere efficacemente alle loro responsabilità. A tal fine fornisce loro analisi, valutazioni, raccomandazioni e qualificati commenti relativamente alle attività esaminate.

Sulla base del lavoro di analisi effettuato e delle considerazioni emerse nel corso dell'intero processo di verifica, si è proceduto al perfezionamento del piano di auditing, ulteriormente

vedimento (premesse, narrativa, motivazione, deliberato) con citazione puntuale delle disposizioni legislative/normative di riferimento e con le indicazioni del termine e dell'Autorità a cui ricorrere;

- indicazione univoca della terminologia riguardante l'impegno di spesa ("si impegna la somma ...", anziché "trova copertura");

- indicazione espressa della delega da parte del Dirigente alla sottoscrizione della determina in caso di firma dell'incaricato di posizione organizzativa (ai sensi della sentenza TAR, Veneto n. 1136/2008);

incarichi professionali esterni, acquisto di beni e servizi, contabilità.

Riguardo al primo punto è stato rilevata la non chiara percezione della distinzione tra affidamento di incarichi professionali e appalti di servizio. Tale distinzione risulta fondamentale in quanto mentre il primo è regolato da norme di carattere generale previste dalla Legge (art. 7 c. 6 D.Lgs. n. 165/2001), ricade nelle limitazioni finanziarie poste dalle finanziarie annuali e, da ultimo, dalla L. 122/2010 e deve essere disciplinato dalla regolamentazione interna, l'appalto di servizio ricade nella disciplina del D.Lgs. n. 163/06, con l'attivazione delle procedure di aggiudicazione che ne conseguono (artt. 20 e 21 Codice) in caso di servizi ricadenti negli allegati IIA e IIB. Un caso specifico è dato dagli incarichi di progettazione, collaudi etc. regolati dagli artt. 90 e segg. del Codice dei Contratti.

Riguardo agli aspetti critici in materia di acquisti e forniture di beni e servizi:

- si è riscontrato che, a giustificazione dell'affidamento con procedura negoziata, anche nei casi ammessi dalla normativa, si ricorre a formulazioni di rito del tipo "per conseguire la massima economicità" e si tende ad eludere i meccanismi di comparazione in violazione del principio di concorrenza;

- riguardo la procedura CONSIP si era rilevato che:

1) le determine talora non contenevano il raffronto tra i prezzi CONSIP e il prezzo del bene/servizio offerto dal mercato e non consentendo perciò di desumere il risparmio ottenuto aderendo alla convenzione o avendone utilizzato i parametri prezzo/qualità (con possibilità di impunzione);

2) in generale le determine relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di convenzione CONSIP avvenuti in via autonoma, senza cioè utilizzare i parametri di prezzo/qualità di beni/servi della convenzione (essendo questi ultimi analoghi ma non comparabili) non erano supportate da una motivazione idonea a giustificare comunque l'esistenza di parametri di prezzo/qualità nella scelta effettuata.

Riguardo agli aspetti di criticità riscontrati in materia di contabilità essi riguardavano, in parte, aspetti formali quali:

- mancata citazione obiettivi di PEG ed il riferimento al PDO;

- non corrispondenza dell'attribuzione di capitoli di spesa in sede di obiettivi di PDO rispetto al PEG;

- non coerenza nella citazione di obiettivi di PEG riferiti all'atto di cui alla determina esaminata;

ma anche aspetti più sostanziali riguardanti le

Metodologia ed organizzazione

E' costituita una "commissione tecnica": Commissione di Controllo di Legittimità delle Determinazioni

COMPOSIZIONE

la Commissione è composta da soggetti con apposite competenze (legale, gestionale e tecnico amministrativo) con il coordinamento del Segretario Generale.

NOMINA

i componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta Provinciale con proprio Decreto.

COMPITI

esamina, sulla base del campionamento di cui alla formula descritta, con cadenza mensile le determina estratte e riformula immediatamente, mediante appositi reports ai dirigenti e/o responsabili di servizi di riferimento le eventuali osservazioni in relazione ad aspetti di legittimità e di contabilità rilevati.

affinato a seguito delle considerazioni conclusive dell'attività annuale. Come si è già accennato in precedenza, un aspetto che deve caratterizzare il controllo interno sugli atti dirigenziali è quello del miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa dell'Ente attraverso il concreto agire di chi – il Dirigente – è preposto all'attività gestionale in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organi politici definiti per rispondere alle esigenze della comunità locale. Occorre ricordare pertanto che l'attività di controllo amministrativo orientata al miglioramento è rivolta direttamente e indirettamente al cittadino, il quale deve essere messo in grado di percepirne gli effetti benefici anche in termini di efficacia dell'azione amministrativa (atti ben fatti, comprensibili, chiari nel loro contenuto, tempestivi e trasparenti nel contenuto).

Questo scopo ha ispirato l'attività della Commissione anche quando quest'ultima ha dovuto rilevare alcune criticità nella redazione degli atti dirigenziali dovuta a qualche distorsione interpretativa favorita da norme regolamentari non in linea con le più recenti normative nazionali).

A titolo esemplificativo si riportano alcune osservazioni che sono state rilevate durante la prima fase di attività di controllo:

- maggiore uniformità formale degli atti per quanto attiene agli elementi costitutivi del prov-

- necessità di adeguamento dei vigenti Regolamenti (contratti, incarichi esterni) al codice dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006;

Riguardo agli aspetti strettamente concernenti la materia contabile si è suggerito, al fine di realizzare un più incisivo controllo sulla formazione dei residui:

* l'elaborazione, in accordo con il Dirigente del Settore Economico-Finanziario e la Direzione Generale, di una direttiva contabile volta ad introdurre nell'Ente l'utilizzo di un idoneo atto di accertamento dell'entrata con cui il Dirigente competente verifica l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione in bilancio del diritto di credito; tale proposta deve essere letta nell'ottica di favorire un adeguato controllo contabile come sopra definito;

* che, al fine del suddetto controllo contabile, sia utilizzato un prospetto per il monitoraggio delle somme a disposizione provenienti da esercizi precedenti.

Al termine del primo anno dell'attività di controllo, durata nel complesso oltre due anni, si erano evidenziati alcuni significativi progressi riguardo all'adeguamento ai rilievi oggetto di osservazione soprattutto in ordine agli aspetti formali delle determina prodotte. Nel corso dell'intera attività di controllo, tuttavia, si sono rilevate le maggiori criticità riguardo a tre materie: affidamento di

modalità di impegno di somme a fine esercizio finanziario e relativamente l'utilizzo di stanziamenti classificati come residui attivi.

Interessante è stata, infine, la constatazione di alcuni dati: a fronte del numero delle determinazioni esaminate in un anno (oltre 250), quelle oggetto di osservazione sono state poco più della metà (60%) ed assai scarsa l'incidenza delle controdeduzioni da parte dei Dirigenti /Responsabili di Servizio.

E' stato ipotizzato che la scarsa reattività all'attività di controllo avesse almeno tre spiega-

-zioni:

-la percezione del controllo come elemento intrusivo nell'attività gestionale del Dirigente e quindi nella sua sfera di autonomia;

-carezza (difetti) nel sistema di comunicazione dei risultati che era affidato alla sola comunicazione formale (reports);

-esistenza di forte delegazione tra Dirigente e responsabile materiale della redazione dell'atto comportante la mancanza di interattività al riguardo.

Questa situazione ha determinato l'esigenza di una più attenta monitoraggio dei passaggi procedurali e del loro livello comunicativo settoriale ed intersettoriale in particolare per le possibili ricadute contabili e sugli equilibri finanziari. A completamento è emersa la necessità della implementazione dell'attività di informazione e formazione continua sia a livello dirigenziale che di responsabili di servizio ed ufficio che delle posizioni organizzative.

GIORGIO LOVILI

La riscossione dei tributi nella legge di stabilità per il 2013

La legge di stabilità per il 2013 – legge n. 228 del 24 dicembre 2012 – ha previsto una serie di novità in materia di riscossione dei tributi locali, determinando, di fatto, un depotenziamento dell'azione di riscossione e contrasto all'evasione messa in campo dai comuni e dai propri concessionari.

Obbligo di comunicazione preventiva almeno 120 giorni prima del fermo amministrativo e del pignoramento per i ruoli di importo non superiore a mille euro, annullamento delle cartelle di pagamento di importo non superiore a duemila euro, relative a ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999 e non recuperati entro giugno 2013 e comunicazione del contribuente in grado di bloccare la riscossione. Queste le principali novità apportate dalla legge in materia di riscossione.

In questi anni di recessione economica che determina, naturalmente, effetti sul pagamento delle imposte e dei tributi, in un lungo periodo di continui e indiscriminati tagli lineari ai comuni, la riscossione, già di per sé difficile, viene ulteriormente rallentata con disposizioni che non tengono conto della realtà italiana, delle esigenze e della realtà degli uffici tributi che con personale ridotto non saranno in grado di inviare la comunicazione ai contribuenti entro 60 giorni (una delle novità della norma), con la conseguenza dell'annullamento della partita iscritta a ruolo.

Sul punto della comunicazione del contribuente, Equitalia è intervenuta con una propria direttiva chiarendo, come vedremo, che sono gli enti impositori che debbono occuparsi del diniego o dell'accoglimento della domanda, mentre al concessionario sarà demandato un semplice controllo formale. L'intervento del concessionario si concluderà dopo i 220 giorni, procedendo all'annullamento della partita creditoria. Il mancato rispetto, da parte dell'ente, dei termini pe-



-rentori previsti dalla procedura determina la cancellazione *ope legis* della partita debitoria, con il rischio di responsabilità per il funzionario che ha determinato il mancato rispetto della tempistica prevista.

LA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE

Il comma 544 dell'articolo unico della legge di stabilità prevede che per la riscossione coattiva

di debiti fino a mille euro, intrapresa dopo il 1° gennaio 2013, non si può procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima che siano passati 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

La necessità della comunicazione e il rispetto dei 120 giorni non si applica se l'ente locale ha notificato al contribuente la comunicazione

di diniego circa la richiesta di sospensione o annullamento della cartella di pagamento, che è oggetto di un'ulteriore disposizione normativa.

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva elimina la norma del decreto sviluppo. Rispetto a tale disposizione è ridotto sia l'importo per il quale è obbligatoria la comunicazione, si passa da duemila a mille euro, che il numero delle comunicazioni, da due ad una. Anche questa novella, così come le altre in commento, determina un rallentamento della riscossione degli importi più modesti, che rappresentano la quasi totalità – circa il 90 per cento - delle partite iscritte a ruolo dagli enti locali, determinando ulteriori problemi in quanto non è ben chiaro se è applicabile anche nei casi di ingiunzione fisca-

per il funzionario che ha determinato lo spirare del termine.

A partire dal gennaio di quest'anno, il contribuente che è destinatario di un qualsiasi atto, di riscossione, cartella di pagamento, atti di natura cautelare, comunicazione di fermo amministrativo, o esecutiva, notifica dell'avviso di vendita immobiliare, può presentare una dichiarazione al concessionario che determina l'immediata sospensione della procedura di riscossione. La comunicazione, che va inviata entro 90 giorni dalla notifica di uno degli atti sopra indicati, deve contenere l'indicazione delle somme iscritte erroneamente a ruolo e del motivo della richiesta di annullamento, che indicata nella stessa norma, può derivare:

Il contribuente, quale motivazione, può, pertanto, indicare tutte quelle tipiche della fase della riscossione coattiva: prescrizione, decadenza, intervenuto provvedimento di sgravio o sospensione e, in definitiva, qualunque ulteriore causa di inesigibilità del credito, con un formula talmente ampia che permette di ampliare le motivazioni utilizzabili.

A questo punto, il concessionario della riscossione deve trasmettere, entro dieci giorni, all'ente creditore la dichiarazione presentata, in uno con la documentazione allegata, al fine di ottenere conferma o meno delle ragioni esposte dal contribuente e la trasmissione del relativo atto di sospensione o sgravio.

L'ente impositore, entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del concessionario, è tenuto a inviare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, una propria comunicazione direttamente al debitore con la quale conferma la correttezza della documentazione presentata ovvero avverte il debitore che la riscossione non può essere sospesa. Nel primo caso l'ente creditore comunica, altresì, al concessionario il provvedimento di sospensione o di sgravio, mentre diversamente notizia lo stesso sulla ripresa delle attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Infine, il comma 540 dispone che in caso di mancato invio, da parte dell'ente, della comunicazione al debitore e di mancata trasmissione delle informazioni al concessionario della riscossione, trascorso il termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario, le partite debitorie sono annullate di diritto, con automatico scarico dei ruoli. Nello stesso termine tali importi debbono essere eliminati dalla contabilità dell'ente creditore.

Pertanto, possono evidenziarsi le tempistiche con le seguenti responsabilità:

- *il debitore*: presenta la dichiarazione di sospensione della riscossione, entro 90 giorni dalla notifica di un atto utile, al soggetto che effettua la riscossione (alla dichiarazione è allegata la documentazione ritenuta necessaria);

- *il concessionario della riscossione*: invia la documentazione, presentata dal contribuente, all'ente creditore entro 10 giorni;

- *l'ente creditore*: entro 60 giorni dalla ricezione, comunica al contribuente l'accettazione o meno delle motivazioni indicate nella dichiarazione, tale comunicazione è inviata, altresì, al concessionario;

- *il concessionario della riscossione*: annulla il debito, procedendo al scarico automatico dei ruoli, in caso di mancata comunicazione dell'ente entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.

Il rispetto dei termini endoprocedimentali non



le e l'invio con posta ordinaria non fornisce alcuna garanzia circa la consegna, con facili contestazioni da parte del contribuente.

L'ANNULLAMENTO DEI RUOLI ANTE 2000

Dal prossimo luglio, i crediti iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999 e di importo fino a duemila euro, comprensivi di capitale, sanzioni e interessi, sono annullati automaticamente. Tale annullamento è relativo a tutte le partite che rispondono ai criteri indicati, senza alcuna considerazione sulla natura del credito. La novella legislativa si applica, inoltre, ai crediti per i quali è pendente un contenzioso tributario e a quelli per i quali è in atto una procedura esecutiva. Il comma 527 introduce, pertanto, una vera e propria sanatoria per i contribuenti, in relazione ai debiti ante 2000.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze verranno fissate le modalità di trasmissione agli enti dell'elenco delle quote annullate e la procedura di rimborso, ai concessionari, delle spese sostenute per le azioni esecutive poste in

1. da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
2. da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
3. da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
4. da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
5. da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
6. da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

non determina alcuna sanzione e soltanto il mancato invio delle decisioni dell'ente creditore sulla dichiarazione del contribuente determina, al termine dei 220 giorni, l'annullamento del credito.

Come tutela, in realtà blanda, il legislatore ha previsto nel caso in cui il contribuente produca una documentazione falsa a sostegno della dichiarazione presentata al concessionario è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento delle somme dovute, con un minimo di 258 euro. Lo stesso risponde anche penalmente della falsa dichiarazione presentata.

Il nuovo istituto introdotto si ritiene non compatibile e coordinabile con il sistema della riscossione e con le procedure di tutela del contribuente, quali l'autotutela e la sospensione in via amministrativa degli atti. La norma ricalca, in molti punti, la direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 emanata da Equitalia, proprio in tema di sospensione dell'attività di riscossione, con la quale si è evidenziato che l'attività di recupero coattivo non può prescindere da un valido titolo esecutivo, qualora il contribuente in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare ed esecutiva, evidenzia che la cartella o l'avviso sono interessati:

- a) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di una istanza di autotutela da parte del debitore;
- b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato;
- c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della Magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte;
- d) da un pagamento effettuato, in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore, sempreché sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo (es. identità nell'indicazione del verbale sotteso al ruolo e al bollettino di pagamento).

In tal caso, Equitalia prevede che il contribuente presenti una dichiarazione, su un modello predisposto, con la conseguenza di sospendere ogni iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo. Nei successivi dieci giorni, la documentazione consegnata dal contribuente va inviata all'ente creditore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio. In caso di silenzio dell'ente, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese, declinando ogni responsabilità per l'eventuale pregiudizio arrecato alla quota in conseguenza della condotta inerte, necessaria

mente tenuta. La direttiva è stata recentemente aggiornata, per tener conto delle novelle legislative della legge n. 228/2012. Equitalia invita le proprie strutture a rispettare i termini fissati dalla legge, evitando ritardi e sottolineando che è necessario che le dichiarazioni dei contribuenti, comunque pervenute, siano protocollate in giornata.

Al concessionario spetta un controllo esclusivamente formale della domanda, che va inviata, come detto entro 10 giorni, all'ente creditore che deve effettuare il controllo puntuale delle circostanze documentate e infine intervenire al termine della procedura, trascorsi i 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, in caso di silenzio dell'ente, provvede all'annullamento di diritto, con il discarico dei rispettivi ruoli, con annullamento automatico.

La dichiarazione del contribuente, prevista dalla norma in commento, ha due effetti rilevanti. Il primo è la sospensione immediata della riscossione, indipendentemente dalla veridicità o meno di quanto dichiarato dal contribuente. L'altro è l'annullamento automatico del credito, in caso in cui l'ente creditore non comunichi nei termini previsti, al debitore e al concessionario, il rigetto di quanto indicato nella dichiarazione. Il rischio degli effetti del silenzio assenso è uno stimolo agli enti a fornire in maniera tempestiva e puntuale il riscontro alla dichiarazione del contribuente, ma dall'altro è in grado di determinare il blocco delle attività di riscossione, nelle more della risposta del creditore, e determinerà difficoltà operative negli enti locali, in particolare modo, in quelli di più modeste dimensioni.

LE DOMANDE PREGRESSE

Il comma 543 prevede una disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni descritte si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità, con una responsabilizzazione esclusiva dell'ente. In tal caso, l'ente impositore dovrà dare riscontro alla comunicazione del contribuente e al concessionario, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge, e pertanto entro il 29 marzo 2013. E' ugualmente previsto, che trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di pubblicazione della legge, le partite sono annullate di diritto, con discarico automatico dei ruoli, con contestuale eliminazione degli importi dalle scritture contabili dell'ente creditore.

La nota del gruppo Equitalia del 14 gennaio 2013 collega tale presentazione pregressa alla propria direttiva n. 10 del 6 maggio 2010, che come detto benché non è menzionata dalla norma è trasfusa, quasi interamente, in essa. Tale provvedimento, nell'esigenza di migliorare

I rapporti tra cittadino-contribuente e istituzioni, disponeva la sospensione della riscossione anche senza il preventivo parere dell'ente impositore, anche in considerazione degli effetti della crisi economica e finanziaria che ha interessato il nostro Paese negli ultimi anni.

Non bisogna, comunque, pensare che il comma 543 dell'articolo unico riguardi unicamente la riscossione tramite ruolo coattivo e quindi i soli agenti della riscossione. Analoghe istanze di sospensione possono essere state presentate ai concessionari privati della riscossione diversi da Equitalia e dalle aziende del gruppo. In tutti i casi, è necessario che a tali istanze, alle quali non si è data risposta, siano sottoposte ad un riesame, in quanto il comma 543 fa riferimento a tutte le fattispecie della riscossione e non soltanto alle somme riscosse tramite ruolo e con l'intervento dell'agente della riscossione Equitalia.

In considerazione degli interessi in gioco, è necessario che l'ente compia una serie di azioni, con la massima sollecitudine e attenzione:

-è necessario verificare se negli ultimi anni, almeno dal maggio 2010, siano pervenute domande di sospensione della riscossione alle quali non si è dato riscontro;

-richiedere, con uno strumento a data certa, al soggetto che effettua la riscossione, l'elenco delle richieste di sospensione che lo stesso ha inviato all'ente e il loro stato attuale;

-l'ente è tenuto a inviare, entro il prossimo 29 marzo, una comunicazione dal contribuente sulla correttezza o meno della documentazione prodotta e sulla idoneità o meno della stessa a determinare la sospensione della riscossione, con immediata notizia anche al concessionario della riscossione, al fine della sospensione o delle ripresa delle attività di recupero del credito;

Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità, e pertanto entro il 6 agosto 2013, le quote oggetto dell'istanza sono annullate di diritto e il concessionario è tenuto al discarico automatico dei relativi ruoli. Contestualmente tali importi sono eliminati dalle scritture contabili dell'ente, con evidenti effetti sulla responsabilità contabile e disciplinare dei funzionari coinvolti.

EUGENIO PISCINO

Avvalimento: essenziale il contratto

L'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice Unico degli Appalti) rappresenta uno strumento elaborato in favore delle imprese con il preciso scopo di ampliare – il più possibile – la platea degli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica.

Tale norma, invero, è stata introdotta dal nostro ordinamento su impulso dell'Unione Europea che ha disciplinato il predetto istituto agli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18 ed all'art. 54 della Direttiva 2004/17.

La ratio della norma risiede in un duplice scopo: da un lato, volere aumentare le possibilità per le imprese di partecipare alle gare pubbliche, favorendo in principio generale della concorrenza; dall'altro, incrementare l'opportunità di scelta in capo alle Pubbliche Amministrazioni.

Tuttavia, l'avvalimento ha creato (e crea tutt'ora) alcune difficoltà applicative sia da parte delle imprese, le quali devono attenersi scrupolosamente alle previsioni dell'art. 49, sia da parte delle Amministrazioni precedenti, che si trovano ad esercitare il potere di verifica e controllo su ulteriori documenti e dichiarazioni le quali dovranno essere coerenti con le normative vigenti e con i requisiti previsti dal bando di gara.

Come poc'anzi accennato, l'art. 49, comma 2, del Codice Unico degli Appalti stabilisce una serie di previsioni ai fini della configurabilità dell'istituto in commento a cui gli operatori economici si devono attenere e che devono essere oggetto di attenta analisi e valutazione da parte della commissione giudicatrice. In particolare, la norma dispone l'obbligo in capo all'impresa partecipante alla gara di presentare l'originale ovvero la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa concorrente (art. 49, comma

2, lett. f del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Orbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, la mancata produzione del contratto di avvalimento determina l'esclusione dell'impresa concorrente dalla procedura di gara (T.A.R. della Toscana, sentenza del 27 giugno 2011, n. 1110).

In argomento, la ratio alla base della sentenza del Tribunale Amministrativo risiede nella circostanza che, in sede di gara, la stazione appaltante deve avere la possibilità di esaminare – in concreto – gli accordi assunti tra le parti al fine di verificare l'effettiva messa a disposizione di mezzi, risorse e strumenti da parte dell'impresa ausiliaria in favore dell'impresa partecipante alla gara.

Tale orientamento è, altresì, espresso dal Consiglio di Stato il quale dispone che è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 22 aprile 2008, n. 1856; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 18 aprile 2011, n. 2344).

Il predetto consolidato orientamento del Consiglio di Stato trova il suo fondamento nella normativa comunitaria la quale, con gli artt. 47 e 38 della Direttiva n. 118/2004 e con l'art. n. 54 della Direttiva n. 17/2004, che – in tema di avvalimento – stabiliscono che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti quale è appunto il contratto di avvalimento.

Ne segue che, in virtù della disciplina comunitaria, della legislazione nazionale e dell'univoco

orientamento della magistratura amministrativa, la semplice dichiarazione dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione dell'impresa partecipante alla gara le risorse necessarie di cui è carente (art. 49, comma 2, lett. d) risulta del tutto insufficiente, rendendosi, pertanto, essenziale ed indispensabile la presentazione del contratto di avvalimento sottoscritto tra l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente.

Di conseguenza, l'assenza di tale atto comporta la mancanza dei requisiti previsti dal bando in capo all'operatore economico partecipante alla procedura di gara.

In conclusione, è opportuno evidenziare che la Stazione Appaltante, in sede di gara, dovrà attentamente esaminare e verificare la documentazione amministrativa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in tema di avvalimento, escludendo dalla procedura l'operatore economico che non abbia presentato (in originale ovvero in copia autentica) il contratto di avvalimento fra impresa ausiliaria ed ausiliante, atteso che la dichiarazione di messa a disposizione dei requisiti non rileva ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

FONDAZIONE LOGOS PA



La Stazione Appaltante, in sede di gara, deve attentamente esaminare e verificare la documentazione amministrativa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in tema di avvalimento, escludendo dalla procedura l'operatore economico che non abbia presentato (in originale ovvero in copia autentica) il contratto di avvalimento fra impresa ausiliaria ed ausiliante, atteso che la dichiarazione di messa a disposizione dei requisiti non rileva ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Le esclusioni previste per il patto di stabilità interno

I commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge di stabilità per l'anno 2012 contengono una serie di elementi che vanno esclusi in sede di calcolo del patto di stabilità interno, alcune di questi già presenti nella previgente normativa.

La materia è stata oggetto di modifiche introdotte dall'articolo 2 comma 6 del d.l. n. 74 del 2012 e dal comma 283 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2013.

Il comma 17, del citato articolo 31, abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità precedenti alla legge di stabilità 2012 e non previste espressamente in questa. Non sono, pertanto, consentite esclusioni dal patto di entrate o spese diverse da quelle previste dai commi indicati, in quanto ogni esclusione deve essere fissata da un intervento legislativo, che ne individua la relativa copertura finanziaria.

per il tramite delle Regioni.

Il comma 8 ha introdotto, inoltre, la disposizione che obbliga gli enti che beneficiano di tale esclusione a presentare, al Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità, con la suddivisione tra parte corrente e parte in conto capitale.

Il comma 8-bis prevede, con riferimento all'esclusione delle spese per interventi relativi a calamità naturali, con l'utilizzo di risorse proprie, che con apposita legge le spese per gli eventi per i quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, per le spese effettuate nell'esercizio in cui si verifica la calamità e nei due successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse rese disponibili.

A differenza dell'esclusione precedentemente

l'esclusione delle risorse provenienti dall'Unione europea e delle spese connesse. Si dispone che tali risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese (sia di parte corrente che in conto capitale), sostenute dagli enti locali, non sono comprese nel calcolo del saldo finanziario. L'esclusione non si applica per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, statali, regionali o dell'ente e pertanto, le spese relative ad interventi realizzati con risorse della regione o della provincia, anche se provenienti dal rimborso di prestiti accordati agli enti locali a valere sul bilancio comunitario, sono da considerarsi risorse nazionali e pertanto non comprese nella fattispecie di esclusione. Il fondamento di tale esclusione dal computo delle spese rilevanti ai fini del patto, è ravvisabile nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'UE. La valutazione della natura delle risorse assegnate è di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle stesse e delle relative spese.

L'esclusione delle spese è applicabile anche se queste sono effettuate in più anni, a condizione che la spesa complessiva non sia superiore alle risorse assegnate e che le entrate siano registrate successivamente al 2008, prescindendo dalla tempistica e dalla sequenza temporale con cui si succedono; quindi le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. Le risorse in questione sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento, per la parte corrente, o all'incasso, per la parte in conto capitale, nell'anno di riferimento. Le spese sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento, ben potendo escludere tali spese anche in anni diversi da quello dell'assegnazione delle risorse corrispondenti.

Nell'ipotesi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate sopra, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nel patto di stabilità interno dell'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre dell'anno, il recupero può essere effettuato l'anno successivo.

Un caso particolare si registra allorché l'ente non ha escluso dal saldo finanziario le risorse provenienti dall'Unione europea nell'anno dell'effettivo accertamento/incasso. In tal caso, non può escludere successivamente



LO STATO DI EMERGENZA E I GRANDI EVENTI

In particolare, si ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese (di parte corrente e in conto capitale), sostenute dagli enti locali per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione è relativa alle sole entrate e spese effettuate a valere sui trasferimenti statali e non si estende alle altre tipologie, come ad esempio le spese sostenute dall'ente a valere sulle risorse proprie. La disposizione è applicabile anche nel caso in cui le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate, purché le relative entrate siano registrate successivamente all'anno 2008. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite

indicata, quella del comma 8-bis richiede una espressa previsione normativa, che l'autorizzi e ne indichi la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 40-bis comma 1 del d.l. n. /2012, abrogando l'articolo 5-bis comma 5 del d.l. n. 343/2001, ha eliminato l'equiparazione della dichiarazione di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, agli interventi connessi alla dichiarazione di stato di emergenza. Pertanto, l'esclusione delle entrate e delle spese continua ad applicarsi soltanto per le operazioni finanziarie – accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti – non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012.

LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA

I commi 10 e 11 dell'articolo 31 ripropongono

le relative spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. La mancata esclusione dal saldo delle entrate è assimilabile all'ipotesi in cui gli organismi comunitari riconoscano un importo inferiore a quello inizialmente fissato, con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. La precisazione e l'inclusione nelle disposizioni rilevanti è necessaria al fine di non alterare i saldi di finanza pubblica.

Non è stata riproposta, per l'anno 2013, l'esclusione relativa agli investimenti in conto capitale e le risorse relative ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila. Per l'anno 2012, così come già previsto per il biennio precedente, la legge di stabilità aveva riconosciuto, a favore dei comuni in stato di dissesto della provincia de L'Aquila la possibilità di escludere, dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità, gli investimenti deliberati entro il 31 dicembre

Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 85 del 2010.

IL SISMA DEL MAGGIO 2012

Il d.l. n. 74 del 2012 ha previsto, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, una serie di interventi urgenti e alcune deroghe al patto di stabilità interno. L'articolo 2 comma 6, nella sua versione attuale, prevede che per il triennio 2012/2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite non rilevano ai fini del patto di stabilità degli enti locali beneficiari. L'esclusione opera sia per le entrate che per le spese, sia di parte corrente che in conto capitale. Le spese sono escluse anche se sono effettuate nel triennio, a condizione che la spesa complessiva non sia superiore alle risorse assegnate.

L'esclusione trova applicazione per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, previa verifica da parte della regione di appartenenza del nesso casuale tra i danni e gli eventi sismici.

Per gli stessi comuni, l'articolo 7 comma 1-ter del d.l. n. 74/2012 ha disposto l'esclusione dal patto di stabilità, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini e imprese, finalizzate a fronteggiare i danni dovuti all'evento sismico, per un importo massimo, per ogni anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare complessivo delle spese, che ogni ente può escludere dal patto di stabilità è determinato dalla regione Emilia Romagna nei limiti di 9 milioni di euro l'anno e dalle regioni Veneto e Lombardia nei limiti di 500 mila euro, per ogni regione, per ciascun anno.

Per tali finalità, entro il 30 giugno del 2013 e del 2014, le regioni debbono comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario regionale e dai comuni interessati.

La legge di stabilità per l'anno 2013, ha previsto, al comma 283 dell'articolo unico, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, nel limite complessivo di 3 milioni di euro. La suddetta esclusione opera per il solo esercizio finanziario 2013 ed è relativa sia alle spese correnti che in conto capitale.

EUGENIO PISCINO



LE DISMISSIONI E IL PIANO DI CENSIMENTO

Gli enti locali che dismettono partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, possono effettuare investimenti infrastrutturali, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014 e tali spese sono escluse dal calcolo del saldo finanziario in termini di competenza mista. La quota assegnata, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, ad ogni ente non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

Il comma 12 prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento escludano dal saldo finanziario le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite. In considerazione che le spese sono relative alle operazioni di censimento non possono essere oggetto di esclusione le spese in conto capitale destinate all'acquisto di beni durevoli, la cui utilità va oltre il periodo di realizzazione dei censimenti. Le stesse esclusioni si applicano anche agli enti individuati dal censimento dell'agricoltura.

LE ESCLUSIONI PER L'AQUILA, PARMA E IL FEDERALISMO DEMANIALE

2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. L'agevolazione era concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 15 settembre 2012, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti di ogni ente locale.

L'articolo 31 comma 14 dispone l'esclusione, dal saldo rilevante del comune di Parma, delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per gli interventi straordinari volti all'adeguamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie e alla riqualificazione urbana della città connessi all'insediamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare - EFSA - e per la realizzazione della scuola per l'Europa. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per il 2013.

E' prevista, inoltre, l'esclusione, dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, delle spese relative ai beni trasferiti sulla base delle disposizioni del federalismo demaniale, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. L'importo è determinato con criteri e modalità individuati con decreto del

Derogano al tetto di spesa 2010 le risorse derivanti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16 del D.L. 95/2011)

La sezione regionale di controllo del Piemonte, con deliberazione n. 313/2012/SRCPIE/QMIG del 10 ottobre 2012, trasmessa in data 9 novembre 2012, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, la valutazione, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012 e dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, di una questione di massima concernente un quesito formulato dal Sindaco del Comune di Bardonecchia (TO), in ordine all'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122, in materia di trattamento economico individuale ed accessorio del personale. La questione posta dal Comune consiste nello stabilire se sia possibile riconoscere una deroga parziale ai tetti di spesa fissati dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010 nei casi in cui, per realizzare le economie aggiuntive previste dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa, sia necessario liquidare le somme spettanti al personale coinvolto nelle iniziative pianificate a valere sulla componente fissa o variabile del trattamento accessorio.

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2013/QMIG, ritiene:

- Di escludere, al caso in esame, l'applicazione del 1° comma dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010, il quale pone uno specifico limite al trattamento economico individuale (ivi compreso il trattamento accessorio), stabilendo che le Amministrazioni pubbliche non possono eccedere, nel triennio 2011/2013, "il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva...". Come chiarito dalla citata circolare IGOP n.12 del 15 aprile 2011, nonché dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 56/CONTR/11, il "trattamento economico ordinariamente spettante" va inteso "al netto" delle componenti del trattamento accessorio prive di carattere fisso e continuativo e, quindi, non vanno computate in tale aggregato di riferimento le voci retributive costituenti parte variabile dell'accessorio, in quanto elementi retributivi eventuali e mutabili a seconda delle funzioni conseguite in corso d'anno. Presentano dette caratteristiche di variabilità anche i compensi legati alle economie che annualmente l'ente deve certificare di aver realizzato, a consuntivo, attraverso il raggiungimento degli obiettivi di produttività fissati dai Piani triennali di razionalizzazione della spesa.

- Con riferimento, invece, agli emolumenti variabili da escludere, in deroga all'art. 9, comma 2-

“La possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

bis, dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, la risoluzione al quesito discende dalla natura giuridica del vincolo e dalla destinazione delle risorse. Con l'introduzione dell'art. 9, comma 2/bis, risulta chiara l'intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale ponendo un freno alle risorse decentrate, altrettanto evidente è il favor verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale. Il vincolo avrebbe, dunque, funzione di "chiusura" del sistema di alimentazione dei fondi integrativi, in quanto diretto a stabilire il limite massimo delle risorse che possano affluire ai fondi unici per un uso indistinto e generalizzato. Il carattere strutturale del limite escluderebbe, inoltre, ogni possibilità di deroga alle risorse che dovessero conseguire per effetto di un mero contenimento dei consumi o di un ridimensionamento dei servizi programmati o esistenti. La sola deroga compatibile con la natura del divieto sarebbe, invece, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da una ottimizzazione dei fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale. Trattandosi di ipotesi di ristrutturazione dei servizi o di razionalizzazione dei processi capaci di offrire, da un lato, i medesimi servizi con minor impiego di personale, dall'altro, un più elevato livello di servizi a parità di personale, le eventuali economie sarebbero pur sempre originarie (per effetto dell'incremento di produttività) all'interno del costo del lavoro, il che ne giustificerebbe il parziale reimpiego, a scopo compensativo, nell'ambito del trattamento accessorio. La restante quota costituirebbe economia da destinare, in mancanza di espresso riferimento normati-

vo, al miglioramento dei saldi di bilancio.

- In coerenza con i vincoli delineati dall'art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Giova ricordare che le economie finanziarie derivanti dai Piani triennali di razionalizzazione della spesa sono destinate al miglioramento dei saldi di bilancio (dicasi avanzo), devono essere certificate, dai competenti organi di controllo interno, per ciascuna delle singole voci di spesa previste dai Piani previa verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti coinvolti e al netto di eventuali oneri indiretti a carico dell'Ente.

EMIDIO CECCHETTI

Le best practices messe in atto dai Comuni del Lazio

Intervista a Simone Lupi, Sindaco del Comune di Ciampino

Abbiamo incontrato il Sindaco di Ciampino, Simone Lupi, la cui amministrazione ha presentato una interessante proposta progettuale nell'ambito del "Piano nazionale per le città".

Signor Sindaco, quali sono i motivi che vi hanno spinto a presentare questa proposta?

Ciampino è posta al centro di importanti strutture infrastrutturali e proprio per questo ruolo occupa un posto di rilievo nell'ambito dell'area metropolitana romana. Il "Piano nazionale per le città", con la sua filosofia tesa a coinvolgere soggetti pubblici e privati nell'opera di riqualificazione delle aree urbane degradate, ci è sembrato lo strumento adatto per avviare, attraverso un'ottica di pianificazione strategica, il recupero del patrimonio esistente nel centro urbano, capace di rispondere a questa sua importante funzione e alle dinamiche economiche e sociali a favore dell'intera comunità, oggi gravata soltanto da servitù, (basti pensare alle 5 trincee ferroviarie che segmentano il territorio).

Quali sono, nello specifico, gli interventi di recupero che intendete realizzare.

Il progetto mira a risolvere alcuni nodi cruciali, quali:

- il tombamento del vallo ferroviario per riqualificare l'ambiente, migliorare la mobilità, favorire l'accesso al centro commerciale naturale, innescando opportunità occupazionali e rendendo più accessibili le aree e gli spazi limitrofi;

- la riqualificazione e il recupero dell'edificio dell'ex IGDO, per rispondere alle esigenze di housing sociale in ambito universitario, alla fruizione di spazi verdi attrezzati rivolti all'aggregazione civica e alla realizzazione di servizi polifunzionali (strutture sportive, commerciali e parcheggi);

- il recupero dell'ex Cantina sociale (c.d. Underground) per valorizzare il patrimonio artistico e culturale, promuovere la crescita dell'occupazione e la nascita di nuove imprese, potenziare i servizi culturali e alla persona, sviluppare idee innovative quali l'HUB di promozione e sviluppo territoriale, aree coworking ecc.

Si tratta, in buona sostanza, di azioni che si inseriscono a pieno titolo nella programmazione adottata del Comune di Ciampino, particolarmente attenta alle tematiche relative alla sostenibilità e alla qualità della vita, all'eliminazione delle barriere architettoniche, al recupero di spazi ed immobili pubblici e privati generatori di idee e di socializzazione, soprattutto per le fasce giovanili; insomma, tutti elementi che vengono



Il Sindaco Lupi partecipa ad UrbanPromo alla tavola rotonda indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle "Città innovative", sul tema della rigenerazione urbana e degli strumenti per uno sviluppo competitivo e sostenibile.

incontro ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza.

Questo progetto è stato presentato anche in occasione dell'ultima edizione di UrbanPromo, tenutasi recentemente a Bologna. Ecco, noi vogliamo essere pronti a cogliere queste opportunità per fare di Ciampino, una delle porte d'ingresso dell'area metropolitana romana più importanti dal punto di vista infrastrutturale, una città veramente innovativa, trapiantata verso la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità della vita.

Quali prospettive si aprono per la Sua città dopo aver partecipato a questa importante vetrina?

Com'è noto UrbanPromo ogni anno documenta le migliori iniziative per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari, trapiantati verso la sostenibilità e la rigenerazione urbana

delle città. Quello avviato da Ciampino è un progetto che si inserisce nell'ambito della pianificazione strategica dell'Ente, che abbisogna di concertazione tra pubblico e privato ai fini del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a supportarlo. Quindi, al di là del "Piano nazionale per le città", previsto dalla legge 134 del 7/08/2012, noi guardiamo al futuro, anche in relazione alla programmazione dei fondi UE 2014/2020 che assegneranno alle politiche per le città almeno il 5% dei Fondi Fesr per rispondere proprio all'esigenza di rigenerazione di aree degradate, dismesse e alla riqualificazione urbana.

FONDAZIONE LOGOS PA

Massimo Mattogno ed il Comune di San Cesareo

Il risparmio energetico e le fonti rinnovabili: risorse per una città moderna

Spesso si parla di come tornino indietro i finanziamenti europei o peggio ancora quelli regionali.

Il comune da tempo ha deciso di puntare su queste formule di finanziamento, consapevole della necessità di mantenere una pressione fiscale equa in un momento storico difficile come quello caratterizzato, in questi anni, da una evidente crisi economica e morale che ha portato sempre più i cittadini ad allontanarsi dalle istituzioni, proprio perché la ricerca di fonti di finanziamento sovra comunale serve a realizzare opere e non gravare sulla popolazione.

In questa direzione vanno i contributi ottenuti in tema di audit energetico e installazione di pannelli fotovoltaici.

Si tratta di due finanziamenti che discendono dal **Programma Operativo Regionale (POR) Lazio**, cofinanziato dal FESR (**Fondo Europeo di Sviluppo Regionale**) nell'ambito dell'obiettivo comunitario "Competitività regionale e occupazione".

Il Programma s'inquadra nella più ampia strategia della Regione, che punta a "promuovere uno sviluppo ecologicamente compatibile, equo, inclusivo, rispettoso dei diritti della persona e delle pari opportunità, finalizzato a rafforzare la competitività del sistema Lazio" (obiettivo globale).

I due bandi a cui abbiamo partecipato ricevendo importanti finanziamenti sono stati: "Efficientamento delle reti e sostituzione degli impianti" e "Sostegno alla realizzazione dei progetti di impianti solari nelle strutture e nelle componenti edilizie".

Il primo che promuove gli interventi di efficientamento delle reti di pubblica illuminazione e semaforici attraverso il finanziamento tramite terzi (FTT) e la concessione di servizi, previa verifica dello stato di consistenza degli impianti (audit energetico) è caratterizzato da due fasi: la prima relativa al rilevamento dello stato esistente, con un contributo pari al 100%, la seconda che prevede un contributo pari al 15%, per i primi tre anni, del canone riconosciuto per l'affidamento del servizio di gestione e efficientamento della rete mediante procedura di FTT.

Abbiamo così realizzato una ricognizione completa e totale dei nostri impianti di illuminazione.

Il secondo promuove, con una percentuale del 60% l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica o di impianti solari termici le cui componenti costituiscono



Massimo Mattogno, Assessore al Bilancio del Comune di San Cesareo

parte integrante degli elementi costruttivi di complessi edilizi, il 40% è finanziato con mezzi del comune.

Abbiamo deciso di destinare questi finanziamenti alle nostre strutture scolastiche (scuola elementare Giannuzzi e scuola media statale Cesare Pavese).

Gli obiettivi che abbiamo conseguito:

- una maggiore efficienza e risparmio energetico comprendendo come l'energia elettrica viene utilizzata, quali sono le cause degli sprechi e quali interventi possono essere implementati per giungere ad un piano energetico razionale;

- miglioramento degli impianti di illuminazione esistenti, prevedendone anche di nuovi.

- copertura degli edifici scolastici interessati dall'installazione dell'impianto, risultando "energeticamente autosufficienti" con il sistema dello scambio sul posto dell'energia prodotta.

Infine in termini operativi va detto che per il primo bando è stata realizzata l'attività di audit e si sta predisponendo la fase successiva mentre per il secondo a breve inizieranno i lavori nelle scuole.

FONDAZIONE LOGOS PA

La riapertura del Teatro Artemisio Gli interventi dell'Ass. alla Cultura Ognibene nel Comune di Velletri

Velletri e la cultura, un binomio che torna a scalare le classifiche annoverando la città castellana tra le più vivaci del territorio dopo anni di abbandono. Una ricetta molto semplice è stata applicata dall'amministrazione di centro sinistra, guidata da Fausto Servadio: impegno e investimenti per restituire alla collettività luoghi dove sviluppare la cultura.

Un percorso avviato con la ristrutturazione di Villa Bernabei, la residenza dell'avvocato velitero, membro della Costituente e appassionato di cultura. Nel suo testamento aveva lasciato la sua residenza al comune a patto che venisse utilizzata per attività culturali. C'è voluto un po' di tempo ma Villa Bernabei è oggi un grande attrattore di iniziative culturali: presentazioni di libri, convegni, manifestazioni inter culturali, divulgazioni scientifiche, ecc.

Poi è stata la volta del Fondo Antico che annovera testi e pubblicazioni di rilevanza internazionale come dimostrano i tanti ricercatori che lo stanno frequentando. Il Fondo Antico è ospitato all'interno del Palazzo Cinelli, completamente ristrutturato e adattato con tecnologie di conservazione di avanguardia tecnologica. Il prossimo passo sarà quello della digitalizzazione dell'archivio, attività già avviata in modo sperimentale.

Il fiore all'occhiello è, però, la riapertura del Teatro Artemisio dopo 25 anni, un'opera che era attesa dalla cittadinanza che per molto tempo aveva ricevuto promesse vane. Un successo annunciato, il teatro sta dando vitalità alla città e siamo solo nella prima fase visto che è stato riaperto lo scorso novembre. Un teatro che ha avuto un ruolo importante negli anni '50 e '60, attori e artisti di caratura internazionale lo hanno calcato. Al tradizionale nome del Teatro Artemisio è stata aggiunta l'intitolazione a Gian Maria Volonté, il grande attore, legato a Velletri, che aveva promesso, e mantenuto, un suo impegno affinché il teatro potesse riaprire. Tanti amici di Gian Maria Volonté sono già venuti a rendergli omaggio, su tutti i registi Rosi e Montaldo.

Tutte queste attività s'inseriscono in un progetto più ampio che prevede la costruzione di altri



Daniele Ognibene, Ass. alla Cultura del Comune di Velletri

luoghi di attrazione culturale. Il più importante è la "Casa delle culture" che sta nascendo all'interno dell'ex Convento del Carmine, una struttura di interesse storico che l'amministrazione sta ristrutturando grazie al Plus, il programma regionale finanziato con i fondi europei. Al termine dei lavori, previsti per il 2015, nella "Casa delle culture" ci saranno luoghi per la valorizzazione di tutte le arti, con spazi dedicati in modo specifico. La bellezza dell'edificio è già visibile dall'archivio fotografico presente sul portale del Plus di Velletri al quale si può accedere dalla home pa-

ge del sito istituzionale del Comune di Velletri.

Artefice di questi successi è l'Assessore alla Cultura, Daniele Ognibene, che ha riaperto i riflettori sulle attività culturali trasformandole in opportunità di sviluppo per il territorio.

FONDAZIONE LOGOS PA

FONDAZIONE LOGOS PA
POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA
GOVERNANCE PUBBLICA

www.logospa.it

Public@mente
è una rivista mensile,
suddivisa in sette aree tematiche:
EELL/Territorio,
Bilancio/Contabilità,
Patrimonio, Personale PA, Tributi,
Servizi Pubblici Locali/Appalti
e PA Digitale, che approfondisce
con competenza ed
originalità con articoli
pubblicati gratuitamente online